

Foglio Federale

Berna, 23 agosto 1976

Anno LIX

Volume II

N° 33

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 55.— (semestrale fr. 30.50, estero fr. 73.—) con allegata la Raccolta delle leggi federali.

Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Cantonale), 6500 Bellinzona
Telefono 092/25 18 71 - 25 18 72 — Ccp 65-690

75.223

Iniziativa parlamentare sul diritto di voto e di eleggibilità per i diciottenni

Rapporto della Commissione al Consiglio nazionale e al Consiglio federale

Del 14 giugno 1976

Signor presidente della Confederazione,
signori consiglieri federali,
pregiati colleghi,

In virtù dell'articolo 21^{octies} della legge sui rapporti fra i Consigli sottoponiamo questo rapporto esplicativo ai membri del Consiglio nazionale e lo trasmettiamo per parere al Consiglio federale.

Il 12 marzo 1975, il consigliere nazionale Ziegler-Ginevra ha presentato un'iniziativa individuale elaborata intesa ad abbassare a diciotto anni l'età richiesta per l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità.

Nel corso della sessione invernale del 1975, la commissione incaricata dell'esame preliminare ha sottoposto al Consiglio nazionale un rapporto, da 1976 — 552

essa approvato a debole maggioranza, nel quale proponeva di respingere l'iniziativa. Simultaneamente, ha presentato un progetto di mozione che incaricava il Consiglio federale di proporre ai Consigli legislativi, entro brevi e appropriati termini, l'abbassamento della maggiore età civica e civile.

Il 17 dicembre 1975, il Consiglio nazionale ha deciso di dar seguito all'iniziativa Ziegler. Pertanto, la commissione è stata incaricata di elaborare un rapporto circostanziato a destinazione del Consiglio nazionale e del Consiglio federale (art. 27 cpv. 2 del regolamento consiliare). Giusta la decisione del Consiglio, essa doveva esaminare se occorreva raccomandare l'accettazione dell'iniziativa nella sua forma originale o proporre invece una modificazione redazionale. La commissione non ha considerato necessaria una modificazione di tal tipo e il 14 giugno ha licenziato il presente rapporto.

Allegati

Per i particolari si rinvia ai seguenti allegati:

1. Testo dell'iniziativa Ziegler
2. Motivazione dell'autore
3. Rapporto della commissione

Proposta

Si propone di dar seguito all'iniziativa Ziegler intesa ad abbassare a diciotto anni l'età per esercitare il diritto di voto e di eleggibilità.

Berna, 14 giugno 1976

In nome della Commissione:
Il presidente,
G.M. Pagani

1 Testo dell'iniziativa Ziegler-Ginevra

Del 12 marzo 1975

**Decreto federale
sul diritto di voto e di eleggibilità
per i diciottenni**

(Del)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista un'iniziativa parlamentare;

visto il rapporto della Commissione del Consiglio nazionale del 14 giugno 1976¹⁾;visto il parere del Consiglio federale del)²⁾,*decreta:***I**

L'articolo 74 capoverso 2 della Costituzione federale è modificato come segue:

Art. 74 cpv. 2

² Ha diritto di voto, in tali elezioni e votazioni, ogni Svizzero o Svizzera che abbia compiuto il diciottesimo anno d'età, né sia privato, secondo la legislazione della Confederazione o del Cantone di domicilio, dei diritti politici.

II

Il presente decreto sottostà alla votazione del popolo e dei Cantoni.

¹⁾ FF 1976 II 1377²⁾ FF...

2 Motivazione dell'autore

Dopo il 1848, la situazione dei giovani è fortemente mutata. Grazie al miglioramento dell'istruzione ed ai mezzi di comunicazione di massa, la gioventù è informata assai presto sugli affari dello Stato. La famiglia d'oggi o, in modo del tutto generale, la società le accorda una più ampia autonomia, nonché una maggiore capacità decisionale. Differentemente dal disciplinamento applicantesi al diritto di voto e di eleggibilità, diverse leggi hanno almeno in parte tenuto conto di questa situazione. Il Codice civile, per esempio, pur stabilendo la maggiore età a vent'anni, permette di dichiarare maggiorenne un giovane o una giovane di diciott'anni. La legge federale sull'organizzazione militare fa iniziare l'obbligo di servire a diciannove anni compiuti. Il reddito dei minorenni è pure imponibile. Occorre anche ricordare a questo proposito che il certificato di «maturità» si ottiene generalmente prima dei vent'anni compiuti. In queste condizioni, è comprensibile che una gran parte della gioventù consideri insoddisfacente l'odierna situazione che le impedisce di partecipare agli affari pubblici. Il nostro sistema politico deve fondarsi su una larga base e garantire la partecipazione alla vita pubblica di cerchie quanto possibile estese della nostra popolazione.

3 Rapporto della commissione

31 Cenni generali

311 Tentativi internazionali intesi ad abbassare la maggiore età

Una risoluzione del Comitato ministeriale del Consiglio d'Europa, del 19 settembre 1972, ha raccomandato agli Stati membri di abbassare la maggiore età sotto ai ventun'anni e, ove ritenuto opportuno, di stabilirla a diciotto. Per i giovani l'abbassamento della maggiore età non dovrebbe tuttavia implicare la perdita del sostegno di cui abbisognano per la loro formazione. In favore di questa risoluzione sono stati invocati motivi di ordine biologico, familiare e sociale. Grazie alle migliori condizioni igieniche, i giovani diverrebbero oggi fisicamente maturi più presto di un tempo e, contrariamente alle generazioni precedenti, anche più presto indipendenti. La protrazione della scuola dell'obbligo e i mezzi di comunicazione di massa permetterebbero ai giovani di familiarizzarsi più presto con i problemi sociali.

312 Situazione nei Paesi vicini

Nel corso di questi tre ultimi anni, la maggiore età civile e civica è stata abbassata in tutti gli Stati vicini. La Repubblica federale di Germania, la Francia e l'Italia l'hanno recentemente stabilita a diciott'anni e l'Austria a diciannove.

313 Disciplinamento nei Cantoni

Nella maggior parte dei Cantoni, l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità è possibile a contare dai vent'anni. Soltanto il Cantone di Svitto prevede i diciott'anni; nei Cantoni di Obwaldo e di Zugo, sono richiesti diciannove anni.

Dal 1972 nei Cantoni di Basilea-Campagna, Ginevra, Sciaffusa, Glarona, Basilea-Città, Ticino, Zurigo, Uri e Neuchâtel si sono svolte consultazioni popolari in merito all'abbassamento dell'età per l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità. In tutti questi Cantoni, i progetti sono stati chiaramente respinti. Non è tuttavia escluso che i risultati siano stati negativi poiché i cittadini non volevano un disciplinamento cantonale speciale.

314 Limiti di età in altri campi giuridici

314.1 Sicurezza sociale

AVS/AI/IPG: Per i giovani salariati, l'obbligo di pagare le quote decorre dal diciassettesimo anno di età. Gli apprendisti, i membri della famiglia che lavorano nell'azienda familiare e le persone che non esercitano un'attività lucrativa devono versare le quote a contare dall'età di vent'anni.

La rendita d'orfano è pagata fino a diciott'anni o, se il beneficiario è ancora agli studi, fino all'età di 25 anni.

Gli assegni familiari nell'agricoltura sono pagati per i figli fino all'età di sedici anni o, se si trovano ancora agli studi, fino ai 25 anni.

L'assicurazione militare paga rendite ai giovani fino ai 18 anni o, se non hanno ancora terminato la loro formazione, fino ai 25 anni.

314.2 Diritto penale

Sono adolescenti giusta il Codice penale i giovani dai 15 ai 18 anni di età; ad essi sono applicabili pene e misure speciali, segnatamente la rieducazione. I giovani tra i 18 e i 25 anni sono per principio sottoposti alle disposizioni generali del diritto penale per gli adulti; queste non sono tuttavia applicabili qualora il giudice ritenga più appropriato l'internamento in una casa di rieducazione.

314.3 Diritto del lavoro

Il diritto del lavoro contiene disposizioni protettive per i giovani lavoratori fino ai 18 anni e per gli apprendisti fino ai 20 anni.

314.4 Diritto fiscale (imposta federale diretta)

Il giovane salariato deve dichiarare al fisco il reddito della sua attività senza riguardo ad un limite minimo d'età.

314.5 Obbligo militare

L'obbligo militare comincia nell'anno in cui il giovane ha compiuto i 20 anni, ancorché il reclutamento si svolga nell'anno in cui ha compiuto i 19.

32 Considerazioni di principio

321 Per determinare se sia giustificato abbassare la maggiore età civica (diritto di voto e di eleggibilità), occorre pure esaminare il problema della maturità a livello politico. Da quale momento un giovane è in grado di formarsi un'opinione su problemi di ordine generale, di adempiere gli

obblighi pubblici e di assumersi responsabilità per altri? Va da sè che a questa questione non si può rispondere in modo identico per tutti i giovani; la durata del processo di sviluppo intellettuale e caratteriale diverge da individuo a individuo. Il limite di età deve essere fissato in modo che si avvicini sufficientemente al momento in cui la maggior parte dei giovani raggiunge in media la maturità. Qualunque sia questo limite, è chiaro che certi giovani raggiungeranno prima ed altri dopo quella maturità indispensabile per partecipare alla soluzione dei problemi pubblici.

322 La ricapitolazione (incompleta) delle classi d'età presentata nel numero 314 dimostra che, in parecchie disposizioni legali, il limite d'età è già fissato a 18 anni (p.es. rendite d'orfano dell'AVS, rendite dell'assicurazione militare). Un'unificazione delle classi di età nel maggior numero possibile di campi giuridici sarebbe certamente auspicabile dacché la visione d'assieme dell'ordinamento giuridico ne sarebbe agevolata. Per contro, non sarebbe affatto opportuno estendere siffatta armonizzazione a tutti i campi. Anche riconoscendo alla maggior parte dei diciottenni una capacità decisionale per quanto concerne gli affari di interesse pubblico, un trattamento penale particolare dei giovani adulti tra i 18 e i 25 anni rimane per esempio ancora legittimata.

323 Non si deve né sopravvalutare né sottovalutare l'importanza del problema. Sarebbe erroneo credere che un abbassamento della maggiore età civica possa risolvere i conflitti di generazione e por termine all'opposizione di parecchi giovani verso l'odierno ordinamento sociale. Altrettanto erroneo però sarebbe, senza motivi validi, negare il diritto di voto e di eleggibilità ai giovani tra i 18 e i 20 anni.

324 I giovani d'oggi hanno una maturità intellettuale e caratteriale più precoce? La commissione non è riuscita a dare una risposta chiara a questo problema. Argomenti scientifici possono essere invocati a sostegno dell'una o dell'altra tesi. Ciò dimostra chiaramente che la maturità della persona è una grandezza difficilmente determinabile. Certamente, molti giovani lasciano oggi la casa paterna più presto di un tempo; non si deve nondimeno dimenticare che il miglioramento del tenore di vita in generale non è estraneo a questo fenomeno.

325 È statisticamente dimostrato che la percentuale dei giovani nella popolazione totale è regredita durante gli ultimi 100 anni. Nel 1860 le persone tra gli 0 e i 30 anni rappresentavano il 56,3 per cento della popolazione totale, nel 1970 soltanto il 48,3 per cento. Accordando il diritto di voto e di eleggibilità ai giovani fra i 18 e i 20 anni si potrebbe controbilanciare in certa misura l'influsso crescente dei gruppi di popolazione di età media e avanzata.

326 È pure incontestabile che, grazie a una formazione scolastica migliore (insegnamento dell'istruzione civica), la gioventù è in genere informata più presto e meglio sulle relazioni politiche nello Stato. Questa migliore formazione consente alla gioventù di meditare in cognizione di causa sulle informazioni diffuse dalla stampa, dalla radio e dalla televisione.

327 Un'inchiesta svolta nel 1972 da una commissione di studio della Cancelleria federale presso circa 30 000 giovani fra i 16 e i 20 anni ha rilevato che il numero dei giovani favorevoli all'abbassamento della maggiore età civica superava appena del 10 per cento il numero degli oppositori. Si è pure constatato che l'interesse per questo abbassamento era chiaramente superiore alla media presso i giovani di 17-18 anni e diminuiva nuovamente presso i giovani di 19-20 anni, il che potrebbe essere spiegato dal fatto che quest'ultimi avrebbero in ogni caso raggiunto la maggior età in un breve lasso di tempo.

328 Le esperienze fatte con gli esami pedagogici delle reclute mostrano chiaramente che da qualche anno le reclute sono maggiormente interessate ai problemi di ordine politico e dispongono pure di maggiori conoscenze civiche.

33

La Commissione ha pure sfiorato il problema dell'abbassamento della maggiore età civile. Essa ritiene che la maggiore età civile dovrebbe possibilmente coincidere con quella civica. La commissione rinuncia a proporre soluzioni concrete poiché le possibili ripercussioni di un abbassamento della maggiore età civile devono essere ancora esaminate più da vicino. Né il Parlamento né il Consiglio federale dovrebbero però perdere di vista questo problema.

34

Benché parecchie votazioni cantonali sull'abbassamento della maggiore età civile abbiano dato responso negativo, riteniamo opportuno, per le considerazioni suesposte (n. 32), di sottoporre una volta il problema anche al popolo svizzero. Indipendentemente dall'esito, la votazione permetterebbe di chiarire un problema controverso ormai da lungo tempo.

Iniziativa parlamentare sul diritto di voto e di eleggibilità per i diciotenni Rapporto della Commissione al Consiglio nazionale e al Consiglio federale Del 14 giugno 1976

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1976
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	33
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	75.223
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	23.08.1976
Date	
Data	
Seite	1377-1384
Page	
Pagina	
Ref. No	10 111 971

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.